



Comune di Breda di Piave

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 20/09/2007, divenuta esecutiva in data 09/10/2007, a' sensi di legge, modificato con deliberazione consiliare n. 44 del 12/09/2014.

SOMMARIO

ART.1	FINALITA'
ART.2	ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO
ART.3	COPERTURA TEMPORALE DEL SERVIZIO
ART.4	FERMATE
ART.5	SICUREZZA E RESPONSABILITA'
ART.6	MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO – COMPORTAMENTO A BORDO
ART. 7	SANZIONI
ART. 8	ISCRIZIONI
ART. 9	SOTTOSCRIZIONE DEL REGOLAMENTO
ART. 10	TARIFFE
ART. 11	RITIRO DAL SERVIZIO
ART. 12	PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 1- FINALITA'

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, allo scopo di favorire la regolare frequenza scolastica degli alunni.
2. Il servizio è organizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legislazione vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il Comune organizza il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni che frequentano le scuole Primaria e Secondaria di 1° grado.
2. Il servizio consiste nel trasportare a mezzo scuolabus gli alunni dalle fermate distribuite nel territorio comunale fino ai plessi scolastici e viceversa, come evidenziato all'art. 4.
3. Il servizio viene assicurato con scuolabus mediante appalto a soggetti privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore.
4. Il ritiro del bambino dovrà essere effettuato dal genitore, o da altra persona maggiorenne delegata dal genitore. Nella domanda di adesione al servizio dovranno essere indicate le generalità dell'eventuale delegato.

ART. 3 - COPERTURA TEMPORALE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto è assicurato per tutta la durata dell'anno scolastico, secondo gli orari delle normali attività didattiche comunicati dalle singole scuole.
2. In caso di sciopero del personale scolastico, i Dirigenti scolastici dovranno comunicare al Comune, con congruo anticipo, se il servizio debba essere erogato o meno.
In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali non comunicati con congruo anticipo, del personale docente e non, il normale servizio di trasporto scolastico non sarà assicurato. Pertanto le famiglie dovranno provvedere autonomamente al trasporto dei propri figli presso la scuola interessata per appurare se le lezioni abbiano luogo o meno.
3. Il servizio di trasporto scolastico non è previsto nei giorni dedicati agli esami di fine anno.

ART. 4 - FERIMATE

1. L'ufficio Comunale competente provvede a definire la localizzazione e la tempistica delle fermate lungo gli itinerari tenendo conto:
 - dell'organizzazione del servizio e in particolare delle risorse umane e dei mezzi in dotazione;
 - dei tempi necessari a percorrere i singoli itinerari;
 - della localizzazione degli utenti lungo gli itinerari;
 - delle esigenze di sicurezza;
 - delle effettive esigenze della collettività e non considerando i bisogni del singolo utente.
2. All'inizio di ogni anno scolastico il trasporto avverrà di norma lungo gli itinerari e con le fermate localizzate l'anno precedente.
3. Sulla scorta dei criteri indicati ai commi precedenti, gli itinerari e la localizzazione delle fermate potranno essere opportunamente modificati di anno in anno.

4. Itinerari e localizzazione delle fermate sono comunque sempre in visione presso gli uffici Comunali e sul sito internet istituzionale.
5. Il percorso degli scuolabus si snoda principalmente all'interno del territorio comunale, ma può prevedere eccezionalmente sconfinamenti motivati dalla necessità di percorrere i tragitti più brevi e vantaggiosi per il servizio, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.

ART. 5 – SICUREZZA E RESPONSABILITA'

1. La ditta appaltatrice del servizio è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo alla fermata stabilita fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo in corrispondenza della fermata stabilita.
2. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus – casa non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione.
3. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa.
4. E' fatto obbligo al genitore, o alla persona da questi delegata, di farsi trovare alla fermata abituale all'ora stabilita per il giro di andata e ritorno, garantendo la necessaria assistenza e vigilanza sul minore. In caso di assenza del genitore o del delegato, il minore, nell'eventualità in cui i genitori non potessero venire contattati, dovrà essere accompagnato, dall'autista dello scuolabus, alla competente autorità di pubblica sicurezza (ufficio di Polizia Locale o, qualora questo fosse chiuso, stazione locale dei Carabinieri).
5. All'arrivo ai rispettivi plessi scolastici, in attesa dell'inizio delle lezioni, gli utenti, a tutela della loro incolumità, non potranno uscire od allontanarsi per nessun motivo dall'area di pertinenza della scuola.
6. La ditta appaltatrice e l'Amministrazione Comunale non si assumono alcuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

ART. 6 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO – COMPORTAMENTO A BORDO

1. Nell'orario di servizio, gli autisti sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia.
2. Durante la permanenza sugli scuolabus gli alunni devono:
 - sedersi sul posto assegnato
 - stare sempre seduti fino alla propria fermata
 - non sporgersi dai finestrini e non gettare oggetti
 - non danneggiare i sedili o altre parti dello scuolabus
 - mantenere un comportamento corretto, evitando di dare disturbo al conducente
 - evitare atti che possano comportare pericoli per sé e per gli altri
 - tenere un comportamento rispettoso degli altri utenti, evitando atteggiamenti prepotenti o maleducati
 - usare un linguaggio conveniente
 - evitare schiamazzi

- ascoltare e rispettare le disposizioni del conducente
- fare attenzione alla strada quando si scende dallo scuolabus

Art. 7 – SANZIONI

1. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall'autista non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:
 - La ditta appaltatrice provvederà a comunicare all'ufficio comunale competente il comportamento scorretto dell'alunno;
 - L'ufficio inviterà la famiglia, mediante apposita comunicazione scritta ed in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Breda di Piave, a presentarsi per un colloquio con il Responsabile del Servizio;
 - Nel caso in cui il comportamento dell'alunno non muti e questo generi all'interno del mezzo confusione o pericolo per gli stessi alunni trasportati, l'alunno sarà sospeso dal servizio per cinque giorni consecutivi, previa comunicazione alla famiglia ed al Dirigente Scolastico. La sospensione avrà luogo a seguito della conferma di avvenuta notifica da effettuarsi tramite Messo comunale o Raccomandata R.R. alla famiglia del minore.
 - Qualora tale comportamento non cessasse potrà essere disposta la revoca definitiva dell'abbonamento senza rimborso della tariffa versata.
 - I danni causati agli automezzi o agli altri utenti o a terzi a causa del comportamento scorretto degli utenti minori saranno risarciti dai genitori degli utenti responsabili.
 - L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del servizio. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

ART. 8 - ISCRIZIONI

1. Prima della fine di ogni anno scolastico o ad inizio dell'anno scolastico l'ufficio comunale preposto alla gestione del servizio rende note le modalità di iscrizione e raccoglie le domande di tutti coloro che intendono usufruire del trasporto per l'anno scolastico successivo, siano essi vecchi o nuovi iscritti.
2. L'accettazione delle domande di trasporto è in ogni caso subordinata alla effettiva praticabilità dei percorsi e in linea di massima si garantisce il trasporto degli alunni dal domicilio/residenza alla scuola più vicina. Le domande di trasporto scolastico potranno essere accettate fino alla capienza massima dello scuolabus utilizzato allo scopo, con precedenza agli alunni residenti nel Comune di Breda di Piave e comunque in fermate poste all'interno del solo territorio comunale.
3. Ogni variazione (cambiamento di residenza, cessazione del servizio), modifica dell'utilizzo (corsa di andata e ritorno o una sola corsa), dovrà essere comunicata tempestivamente all'ufficio comunale da parte della famiglia.
4. Agli utenti ammessi ad usufruire del servizio sarà rilasciato apposito abbonamento che dovrà essere mostrato a richiesta del conducente al momento della salita sullo scuolabus.
5. Gli iscritti al servizio sprovvisti di abbonamento saranno una prima volta ammessi sui mezzi ed invitati a presentarsi con il tesserino il giorno successivo; in caso di ulteriore mancanza, il conducente provvederà ad avvertire immediatamente l'Ufficio comunale competente che provvederà a contattare i genitori o chi esercita la potestà genitoriale.

6. In ogni momento potranno essere eseguite ispezioni a bordo degli scuolabus per verificare che gli utenti siano in possesso delle ricevute di pagamento. Qualora si accertassero casi di mancato e/o irregolare pagamento, la famiglia del ragazzo/a dovrà dimostrare di aver pagato o sanare la situazione entro 3 giorni lavorativi dall'accertamento provvedendo ad esibire idonea documentazione all'Ufficio Scuola. In caso di mancata regolarizzazione del pagamento, a partire dal 4° giorno lavorativo successivo all'accertamento dell'irregolarità, l'utente sarà sospeso dal servizio senza necessità di ulteriore provvedimento e/o preavviso.
7. L'iscrizione in corso d'anno è possibile solo previa verifica dei posti disponibili.
8. L'utente che in corso d'anno si iscriva al servizio, per trasferimento della residenza o trasferimento da altro plesso scolastico, dovrà pagare la tariffa quantificata su base quindicinale/mensile, in proporzione al periodo di utilizzo.

ART. 9 – SOTTOSCRIZIONE DEL REGOLAMENTO

1. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione, accettazione e assunzione di responsabilità, da parte dei genitori dell'utente, di tutte le norme contenute nel presente regolamento e, più specificatamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.
2. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione non saranno accettate.

ART. 10 - TARIFFE

1. La tariffa di contribuzione per il parziale rimborso dei costi è determinata in coerenza con gli indirizzi e le previsioni di bilancio.
2. Spetta all'organo comunale competente, secondo la normativa vigente, determinare annualmente la tariffa.
3. Il pagamento della tariffa potrà essere effettuato in due rate: la prima al momento dell'adesione al servizio (mese di settembre) e la seconda entro la fine del mese di gennaio. L'ufficio comunale competente invierà, alle famiglie interessate, apposita comunicazione in merito.
4. Il mancato pagamento della tariffa comporta la non ammissione al servizio.
5. Non avranno comunque diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle quote relative all'anno scolastico precedente.
6. La tariffa non è rimborsabile in caso di applicazione delle sanzioni previste al precedente articolo 7.
7. Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per cause di forza maggiore (guasto del mezzo, scioperi, condizioni meteorologiche particolarmente avverse).

ART. 11 - RITIRO DAL SERVIZIO

1. L'utente che in corso d'anno si ritiri dal servizio per trasferimento della residenza o trasferimento ad altro plesso scolastico o per altri giustificati motivi, dovrà darne comunicazione scritta al Comune prima della cessazione, indicando la data del ritiro. Il Comune rimborserà l'eventuale tariffa versata per l'intero anno scolastico, in rapporto al periodo di mancata fruizione del servizio.

ART. 12 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale provvederà alla massima diffusione del presente Regolamento rendendolo disponibile, oltre che presso l'Ufficio Segreteria comunale, anche sul sito Internet del Comune.
2. Il presente Regolamento viene inoltrato, per opportuna conoscenza, alle istituzioni scolastiche interessate ed alla ditta appaltatrice del servizio.
3. Del documento potrà essere richiesta copia secondo quanto previsto dalla normativa vigente